



Prefettura U.t.G. di Udine

Area 2° - Sistema sanzionatorio amministrativo

- VISTA** la nota p.e.c. prot. 29463 del 28/06/2021, con la quale il *Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A – Ufficio Competizioni su Strada e Ordinanze Ambito Territoriale di Udine*, ha trasmesso il provvedimento di autorizzazione nr. **UD 28/2021** relativo allo svolgimento nella giornata di **sabato 10 luglio 2021** della **Competizione Sportiva Ciclistica** denominata **32° Giro d'Italia Donne Internazionale "9ª tappa "Tavagnacco – monte Matajur"**, con partenza trasferimento alle ore 12.05 da Tavagnacco (Piazza libertà) e partenza ufficiale alle ore 12.15 da Pagnacco, ed arrivo previsto alle ore 15.51 circa in Comune di Savogna (monte Matajur); che interesserà la viabilità dei comuni di: Udine, Cividale del Friuli, Faedis, Nimis, Pagnacco, Povoletto, Prepotto, Reana del Rojale, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Tavagnacco, Stregna e Torreano, con sospensione della circolazione **30 minuti prima del passaggio delle professioniste in gara** (calcolato sulla media più veloce) come da percorso di gara allegata alla autorizzazione nr. **UD 28/2021**;
- RILEVATO** che a seguito della ricezione della richiesta di pareri prot. **42545 del 10/06/2021**, non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura- UTG da parte degli Organi di Polizia;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nella giornata di sabato 10 luglio 2021, lungo tutto il percorso della competizione sopra indicata ricadente nell'ambito territoriale della provincia di Udine, a partire da 30 minuti prima del transito delle cicliste professioniste in gara alla media più veloce indicata nella crono tabella dalla citata autorizzazione, richiamando l'osservanza delle prescrizioni imposte da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A – Ufficio Competizioni su Strada e Ordinanze Ambito Territoriale di Udine prot. 29463 del 28/06/2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

I Sindaci dei Comune di Udine, Cividale del Friuli, Faedis, Nimis, Pagnacco, Povoletto, Prepotto, Reana del Rojale, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Tavagnacco, Stregna e Torreano adoteranno, se non già provveduto, analogo provvedimento di sospensione di circolazione lungo la viabilità di propria esclusiva competenza ai fini di garantire il rispetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 7-bis, del D.Lgs 285/1992;

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
 - e' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
 - e' fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- e' vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.



Prefettura U.t.G. di Udine
Area 2° - Sistema sanzionatorio amministrativo

DISPONE

altresi che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, nonché **all'osservanza delle disposizioni vigenti per il rischio del contagio da COVID - 19.**

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

i concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

i Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell'Area II di questa Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, giusta il combinato disposto delle norme di cui al Decreto Legislativo n.139/2000, al Decreto del Ministro dell'Interno 04/08/2005 e al decreto Prefettizio prot. n. 11299 del 15/02/2021 decorrente dal 18/01/2021.

Udine data protocollo
(generato dal sistema)
Fascicolo 2132/2021

il Dirigente dell'Area II^A
il Viceprefetto Aggiunto
Dott. L. Iervolino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con Decreto legislativo 82/2005 e successive modificazioni.
Il presente documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questa Prefettura UTG



Prefettura U.t.G. di Udine
Area 2° - Sistema sanzionatorio amministrativo

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Questura di Udine
Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Alla Sezione Polizia Stradale di Udine
A Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Ai Comuni di Udine, Cividale del Friuli, Faedis, Nimis,
Pagnacco, Povoletto, Prepotto, Reana del Rojale, San
Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Tavagnacco,
Stregna e Torreano
Alla Starlight Società Sportiva Dilettantistica s.r.l.
Alla SORES FVG
TPL FVG
Alla SAF Udine
Alla Arriva Udine

gab.quest.ud@pecps.poliziadistato.it
tud26960@pec.carabinieri.it
sezpolstrada.ud@pecps.poliziadistato.it
fvqstrade@certregione.fvg.it

starlight.ssd@legalmail.it
egas.protgen@certsanita.fvg.it
protocollo@cert.tplfvg.it
saf@legalmail.it
arrivaudine@legalmail.it



T/1
Prefettura U.t.G. di Udine
Via Piave 16
33100 Udine - Tel 0432 594424
Posta Elettronica Certificata protocollo.prefud@pec.interno.it

